

Comune di Valmala (Cuneo)

**Estratto VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 Avvio del progetto di riclassificazione amministrativa delle strade territoriali.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il quadro viabilistico del Comune, allo stato attuale, presenta differenze tra la proprietà del sedime stradale rispetto a chi di fatto esercita il passaggio sulla strada medesima, ovvero, molto spesso, talune strade pur rientrando in proprietà private sono da tempo immemorabile di pubblico passaggio, tanto da essere localizzate nei piani urbanistici quali infrastrutture viarie e rientrare abitualmente in programmi manutentivi a carico esclusivo del Comune, al pari di ogni strada comunale.

Più precisamente, il Comune di Valmala, come altri Enti locali, è diventato con il tempo, nei suoi comportamenti, responsabile di fatto di strade ad uso pubblico delle quali, tuttavia, non possiede il titolo giuridico del diritto di proprietà.

Questi comportamenti di fatto esercitati dai Comuni hanno la propria origine in obblighi di cessione strade (ed altri standards urbanistici) previsti in vecchie convenzioni di lottizzazione, o in caso di interventi edilizi diretti, all'interno di datate licenze edilizie, o, altre volte, in atti unilaterali d'obbligo, altre volte ancora, in rogiti di trasferimento della proprietà fra soggetti privati.

Sovente però, le obbligazioni precedentemente descritte non sono state né onorate, né trascritte in atti regolari di trasferimento, determinando così l'utilizzo della strada in capo ai Comuni per immemorabile uso, ma senza lo specifico titolo giuridico. Oppure, talvolta, pur trovando origine in obbligazioni contrattuali pregresse, queste risultano difficilmente reperibili, perché non opportunamente trascritte al tempo di stipula.

Dalla situazione descritta origina la necessità di provvedere ad un avvio del riordino della classificazione amministrativa delle strade del territorio, in modo da definire più chiaramente le responsabilità in termini manutentivi, legittimando in un caso il Comune ad effettuare manutenzione, o, in altro caso, responsabilizzando i soggetti privati, o in altri casi ancora, definendo puntualmente il concorso di spesa tra le due parti (pubbliche e private).

Tale operazione consiste, in particolare, nell'aggiornamento degli elenchi strade in ordine alla loro classificazione amministrativa, tesa a palesare e normare le responsabilità del Comune e quelle di privati.

Il risultato atteso, dunque, è quello di un elenco strade che divida quelle comunali, dalle private o dalle vicinali pubbliche non solo in base allo stato di proprietà del sedime, ma soprattutto in base al reale utilizzo di esse da parte della collettività. All'elenco, organizzato in base al tipo di classificazione attribuita, si associano le planimetrie territoriali che individuano graficamente ogni strada, e/o tratti di essa.

In fase di primo avvio si è provveduto alla proposta di classificazione a strade comunali di nuovi tratti viari.

Importante precisare che la presente riclassificazione è di tipo amministrativo, ossia funzionale alla gestione stradale in termini di manutenzione, organizzazione dell'assetto, apposizione di eventuali vincoli e responsabilità conseguenti, a prescindere, e quindi senza modificare, lo stato di proprietà del sedime per il quale la cessione del titolo comporta un lavoro puntuale e di mediazione assai più lungo e talvolta costoso che non fornisce immediati benefici alle parti in causa (Ente o privati).

Dato atto della relazione e atti tecnici redatti dal tecnico comunale geom. Basilio Fiorina, riportati in allegato;

Evidenziato che:

Il Comune di Valmala è totalmente montano, e caratterizzato da borgate e case sparse anche isolate; la caratteristica dell'uso in capo alla collettività va correlato a questa particolare situazione, nonché all'utilizzo e necessità di raggiungimento del rilevante patrimonio boschivo e in parte pascolivo privato e pubblico;

Le caratteristiche vengono intese in senso funzionale, in correlazione alle necessità della collettività pubblica, raggiungimento di luoghi di interesse (es.: Santuario, siti turistici, interscambio con viabilità di altri Comuni), essendo parte del territorio di Valmala ubicato su più spartiacque intervallivi; va da sé che con la classificazione l'ente locale assumerà una serie di oneri di cui dovrà tener conto l'Amministrazione, facendosene carico e disponendo per le relative adeguate risorse, anche per adeguare le caratteristiche stradali a requisiti dimensionali e di sicurezza; la relazione non è pertanto certificativa della sussistenza degli standard tecnici, in attesa di adeguamento.

Dato atto che sul punto questa Amministrazione intende sottolineare l'esigenza, come peraltro già previsto nel progetto di fusione per incorporazione, che il Comune di Busca destini le occorrenti risorse per gli adeguamenti strutturali e funzionali occorrenti;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Premesso che:

Il quadro viabilistico del Comune, allo stato attuale, presenta differenze tra la proprietà del sedime stradale rispetto a chi di fatto esercita il passaggio sulla strada medesima, ovvero, molto spesso, talune strade pur rientrando in proprietà private sono da tempo immemorabile di pubblico passaggio, tanto da essere localizzate nei piani urbanistici quali infrastrutture viarie e rientrare abitualmente in programmi manutentivi a carico esclusivo del Comune, al pari di ogni strada comunale.

Più precisamente, il Comune di Valmala, come altri Enti locali, è diventato con il tempo, nei suoi comportamenti, responsabile di fatto di strade ad uso pubblico delle quali, tuttavia, non possiede il titolo giuridico del diritto di proprietà.

Questi comportamenti di fatto esercitati dai Comuni hanno la propria origine in obblighi di cessione strade (ed altri standards urbanistici) previsti in vecchie convenzioni di lottizzazione, o in caso di interventi edilizi diretti, all'interno di datate licenze edilizie, o, altre volte, in atti unilaterali d'obbligo, altre volte ancora, in rogiti di trasferimento della proprietà fra soggetti privati.

Sovente però, le obbligazioni precedentemente descritte non sono state né onorate, né trascritte in atti regolari di trasferimento, determinando così l'utilizzo della strada in capo ai Comuni per immemorabile uso, ma senza lo specifico titolo giuridico. Oppure, talvolta, pur trovando origine in obbligazioni contrattuali pregresse, queste risultano difficilmente reperibili, perché non opportunamente trascritte al tempo di stipula.

Dalla situazione descritta origina la necessità di provvedere ad un avvio del riordino della classificazione amministrativa delle strade del territorio, in modo da definire più chiaramente le responsabilità in termini manutentivi, legittimando in un caso il Comune ad effettuare manutenzione, o, in altro caso, responsabilizzando i soggetti privati, o in altri casi ancora, definendo puntualmente il concorso di spesa tra le due parti (pubbliche e private).

Tale operazione consiste, in particolare, nell'aggiornamento degli elenchi strade in ordine alla loro classificazione amministrativa, tesa a palesare e normare le responsabilità del Comune e quelle di privati.

Il risultato atteso, dunque, è quello di un elenco strade che divida quelle comunali, dalle private o dalle vicinali pubbliche non solo in base allo stato di proprietà del sedime, ma soprattutto in base al reale utilizzo di esse da parte della collettività. All'elenco, organizzato in base al tipo di classificazione attribuita, si associano le planimetrie territoriali che individuano graficamente ogni strada, e/o tratti di essa.

In fase di primo avvio si è provveduto alla proposta di classificazione a strade comunali di nuovi tratti viari.

Importante precisare che la presente riclassificazione è di tipo amministrativo, ossia funzionale alla gestione stradale in termini di manutenzione, organizzazione dell'assetto, apposizione di eventuali vincoli e responsabilità conseguenti, a prescindere, e quindi senza modificare, lo stato di proprietà del sedime per il quale la cessione del titolo comporta un lavoro puntuale e di mediazione assai più lungo e talvolta costoso che non fornisce immediati benefici alle parti in causa (Ente o privati).

Dato atto della relazione e atti tecnici redatti dal tecnico comunale geom. Basilio Fiorina, riportati in allegato;

Evidenziato che:

Il Comune di Valmala è totalmente montano, e caratterizzato da borgate e case sparse anche isolate; la caratteristica dell'uso in capo alla collettività va correlato a questa particolare situazione, nonché all'utilizzo e necessità di raggiungimento del rilevante patrimonio boschivo e in parte pascolivo privato e pubblico;

Le caratteristiche vengono intese in senso funzionale, in correlazione alle necessità della collettività pubblica, raggiungimento di luoghi di interesse (es.: Santuario, siti turistici, interscambio con viabilità di altri Comuni), essendo parte del territorio di Valmala ubicato su più spartiacque intervallivi; va da sé che con la classificazione l'ente locale assumerà una serie di oneri di cui dovrà tener conto l'Amministrazione, facendosene carico e disponendo per le relative adeguate risorse, anche per adeguare le caratteristiche stradali a requisiti dimensionali e di sicurezza; la relazione non è pertanto certificativa della sussistenza degli standard tecnici, in attesa di adeguamento.

Dato atto che sul punto questa Amministrazione intende sottolineare l'esigenza, come peraltro già previsto nel progetto di fusione per incorporazione, che il Comune di Busca destini le occorrenti risorse per gli adeguamenti strutturali e funzionali occorrenti;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Su relazione del Sindaco. Il consigliere Giordano Albino evidenzia che vi sono pro e contro nella classificazione, con riferimento ad esempio alle distanze.

Il Consiglio stabilisce di inserire nella classificazione anche il tratto da borgata Gregori a Sciaiun.

Con votazione unanime.

## DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di far propria la relazione del servizio tecnico comunale, in ordine alla classificazione/declassificazione di tratti viari, come da allegati, evidenziando in particolare che:
  - a. Il Comune di Valmala è totalmente montano, e caratterizzato da borgate e case sparse anche isolate; la caratteristica dell'uso in capo alla collettività va correlato a questa particolare situazione, nonché all'utilizzo e necessità di raggiungimento del rilevante patrimonio boschivo e in parte pascolivo privato e pubblico;
  - b. Le caratteristiche vengono intese in senso funzionale, in correlazione alle necessità della collettività pubblica, raggiungimento di luoghi di interesse (es.: Santuario, siti turistici, interscambio con viabilità di altri Comuni), essendo parte del territorio di Valmala ubicato su più spartiacque intervallivi; va da sé che con la classificazione l'ente locale assumerà una serie di oneri di cui dovrà tener conto l'Amministrazione, facendosene carico e disponendo per le relative adeguate risorse, anche per adeguare le caratteristiche stradali a requisiti dimensionali e di sicurezza; la relazione non è pertanto certificativa della sussistenza degli standard tecnici, in attesa di adeguamento.
  - c. Sul punto, questa Amministrazione intende sottolineare l'esigenza, come peraltro già previsto nel progetto di fusione per incorporazione, che il Comune di Busca destini le occorrenti risorse per gli adeguamenti strutturali e funzionali occorrenti;
  - d. Si intende integrato il tutto con inserimento del tratto da b.ta Gregori a Sciaun come da scheda, che sarà redatta dal Tecnico e pubblicata unitamente alla deliberazione;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale Piemonte n. 86/1996, la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, e che nei successivi 30 giorni a decorrere dall'ultimo di pubblicazione, chiunque potrà presentare motivate opposizioni al presente provvedimento sulle quali deciderà in via definitiva questo Consiglio comunale;
3. di dare atto che, espletata la procedura di cui al punto precedente, la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà trasmessa alla Regione per la pubblicazione nel B.U.R. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge regionale n. 86/1996;
4. di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R..

Con separata votazione con esito unanime i medesimi componenti il Consiglio Comunale votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 al fine di attivare subito l'iter di legge in relazione alle necessità manutentive.

Allegati agli atti dell'Ente.